



**CITTA' DI STRESA**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 38

**OGGETTO :**  
**ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA - "IMU"**

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di maggio, alle ore 21 e minuti 00, nella Sala Cons.Com.le Palacongressi. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>DI MILIA Canio</b>	Sindaco	X	
<b>BOTTINI Giuseppe</b>	Vicesindaco	X	
<b>SALA Valeria</b>	Assessore	X	
<b>IACONO Emanuele</b>	Assessore	X	
<b>FALCIOLA Carlo</b>	Assessore	X	
<b>BOLLA Roberto</b>	Consigliere	X	
<b>SCARINZI Albino</b>	Consigliere		X
<b>GALLI Alberto</b>	Assessore	X	
<b>POLETTI PIERO</b>	Consigliere	X	
<b>CABRINI Maria</b>	Consigliere		X
<b>COPPOLA Antonio</b>	Consigliere		X
<b>ALBINI Massimo</b>	Consigliere	X	
<b>VECCHI Giovan Battista</b>	Consigliere	X	
<b>LUINI Roberta</b>	Consigliere		X
<b>SEVERINO Marcella</b>	Consigliere		X
<b>VALLENZASCA Piero</b>	Consigliere	X	
<b>BERTOLINO Alessandro</b>	Consigliere	X	

**Totale** 12 5

Assiste il Segretario Comunale Signor **PALMIERI Ugoil** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Signor **DI MILIA Canio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Riferisce l'Assessore sig.ra Sala

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce:

“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO il D.L. sulle semplificazioni fiscali n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

**1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

**2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**

riduzione fino allo 0,1 per cento.

**4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO**

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

**5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO**

per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto

dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis", e pertanto al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56". I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Al termine dell'illustrazione si apre il dibattito e prende la parola il Consigliere dott. **Vallenzasca**, lista Insieme!, il quale sottolinea che come già altre volte ribadito auspica il coinvolgimento dei gruppi consiliari nell'esame di questi provvedimenti. Da lettura degli emendamenti allegati al presente atto. Il **Sindaco** propone di approvare il Regolamento così come predisposto con l'impegno di valutare gli emendamenti in sede di conferenza dei capi – gruppo e apportare le opportune ed eventuali integrazioni in un prossimo Consiglio Comunale. Il consigliere **Vallenzasca** decide di considerare sospesi gli emendamenti con l'impegno assunto dal Sindaco di convocare la conferenza dei Capigruppo Consiliari.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Fiscalità;

SU RICHIESTA del Sindaco il sottoscritto Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. n° 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3 (Vallenzasca Vecchi Lista Insieme!, Bertolino Lega Nord) contrari nessuno espressi in forma palese per alzata di mano,

#### DELIBERA

1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;

2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

3) di determinare le aliquote annualmente, con successiva e apposita deliberazione;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con la seguente votazione:

voti favorevoli n. 9 astenuti n. 3 (Vallenzasca Vecchi Lista Insieme!, Bertolino Lega Nord) contrari nessuno



# ***CITTA' DI STRESA***

*(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)*

***SETTORE FISCALITA' LOCALE***

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

**Anno 2012**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 31.05.2012

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Imposta riservata allo stato</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Base imponibile dei fabbricati</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Aliquote e detrazioni</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Definizione di abitazione principale e pertinenza</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Equiparazione all'abitazione principale</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Attribuzione della natura edificabile delle aree</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Fabbricati inagibili ed inabitabili e fabbricati storici</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Versamenti</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Versamenti minimi</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Attività di controllo ed interessi moratori</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Attività di recupero</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Incentivi per l'attività di controllo</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Istituti deflattivi del contenzioso</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Disposizioni finali</i>

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO**

1. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

## **ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, incluso le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.

## **ART. 4 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa nonché le unità immobiliari rurali e strumentali all'esercizio dell'attività agricola, di aree fabbricabili e di terreni agricoli.

## **ART. 5 – BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.

## **ART. 6 – ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Alla base imponibile di cui all'articolo 5 si applicano le aliquote e le detrazioni previste dal D. L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e successive modifiche, come eventualmente



variate con delibera comunale ai sensi della medesima normativa.

2. Il Comune delibera le aliquote e le detrazioni entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di indicato, ha effetto dal 1° gennaio di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ART. 7 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZA**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. In costanza di matrimonio i coniugi formano legalmente una famiglia e quindi un solo nucleo familiare, a prescindere dalle loro residenze anagrafiche: possono avere una (e una sola) abitazione principale, intesa come "residenza di famiglia".
3. E' riconosciuta l'unicità dell'abitazione principale per nucleo familiare, ossia l'impossibilità di poter ipotizzare due abitazioni principali in assenza di separazione.
4. La prova è e resta unicamente quella relativa all'avvenuta frattura del rapporto coniugale conseguente a separazione giudiziale e/o divorzio; in alternativa una autodichiarazione resa ai sensi di legge rilasciata da entrambi i coniugi che attestano la separazione di fatto.
5. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **ART. 8 – DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal secondo comma è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
4. **Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00**, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
  - *le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;*
  - *gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*

#### **ART. 9 – EQUIPARAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Equiparazione ex lege: il trattamento agevolato previsto per l'abitazione principale e relative pertinenze è esteso, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al coniuge assegnatario, anche se non è proprietario. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione.
2. Equiparazione con regolamento comunale: si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista, l'unità immobiliare

e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

3. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro 90 giorni dall'evento che ha modificato la situazione tributaria.

#### **ART. 10 – BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale, ha determinato periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili.
5. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
6. I valori di cui al comma 4 hanno l'esclusivo effetto indicato al comma 5, finalizzato a ridurre l'insorgenza del contenzioso con i contribuenti, fermo restando che il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 504/1992; per tale motivo, non è dovuto alcun rimborso al contribuente in caso di versamento superiore a quello derivante dall'applicazione di cui al comma 4.

#### **ART. 11 – AREE FABBRICABILI CONDOTTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI**

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvo-pastorale. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 **individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. L'assimilazione come terreno agricolo é concessa a condizione:
  - a) che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

- b) che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.
- 3. La richiesta, redatta in carta semplice, di assimilazione come terreno agricolo, deve essere presentata entro il termine di versamento della prima rata, al servizio della fiscalità locale ed ha effetto anche per gli anni successivi e fino a quando ne ricorrono le condizioni, e deve contenere i seguenti elementi :
  - a) l'indicazione delle generalità complete del richiedente (**persona fisica o società**);
  - b) l'ubicazione del terreno e l'indicazione completa degli estremi catastali (foglio, particella ecc.);
  - c) l'impegno a fornire eventuali documenti e dati integrativi che dovessero essere ritenuti necessari all'istruttoria della richiesta.

#### **ART. 12 – ATTRIBUZIONE DELLA NATURA EDIFICABILE DELL'AREA**

- 1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge 289/2002, il Comune a seguito dell'adozione definitiva del piano regolatore o di una sua variante che attribuisce la natura edificabile alle varie aree è tenuto a comunicare ai proprietari delle aree stesse la avvenuta nuova destinazione urbanistica.
- 2. La comunicazione deve essere effettuata dall'Ufficio della Fiscalità Locale - che si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio Assetto del Territorio – tramite servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 3. L'Ufficio Fiscalità Locale predisporrà idoneo avviso che verrà pubblicato sul sito Web del Comune ed affisso all'albo pretorio comunale.
- 4. La suddetta comunicazione è obbligatoria, e se la violazione tributaria deriva dalla mancata conoscenza della natura edificabile non è sanzionabile.

#### **ART. 13 – AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI**

- 1. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

#### **ART. 14 – FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI E FABBRICATI DI INTERESSE STORICO**

- 1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.  
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere:
    - a) in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, danneggiato da eventi calamitosi, ecc ....) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
    - b) nella mancanza di utilizzo del fabbricato in tutto o in parte.
- 2. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso; ove risultino inagibili o inabitabili le singole unità immobiliari la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alla sola unità immobiliare inagibile o inabitabile e non all'intero edificio.
- 3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
  - a) da parte del contribuente mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 presentata all'ufficio tributi con allegata idonea documentazione fotografica e certificato planimetrico dell'unità immobiliare del N. C.E.U..

- b) mediante richiesta del contribuente all'ufficio tributi di predisporre un accertamento tecnico, con spese a carico del contribuente, accertante i requisiti di inagibilità.
4. Il Comune si riserva di verificare la veridicità della autodichiarazione presentata dal contribuente.
5. La riduzione è concessa dalla data di presentazione della autodichiarazione di cui al precedente comma 3 - lettera a) ovvero dalla richiesta di perizia al Comune da parte del contribuente di cui al precedente comma 3 - lettera b) e comunque fino a sussistenza di dette condizioni.

## ART. 15 – ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, D. Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente :
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17 dell'art. 13 legge 22 dicembre 2011 n. 214.
3. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; tale esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

*1) Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.*

*2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.*

4. Sono, altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

## **ART. 16 – VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
3. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata.
4. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
5. **Per l'anno 2012**, il pagamento dell'imposta relativa alla sola abitazione principale e pertinenze può essere effettuato in tre rate rispettivamente al 16 giugno, al 16 settembre ed al 16 dicembre di cui la prima e la seconda pari al 33% dell'imposta calcolata applicando **le aliquote di base e la detrazione prevista dall'art. 13 della legge 22 dicembre 2011 n. 214**, oppure una rata entro il 16 giugno **in misura pari al 50 per cento dell'importo. L'ultima rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate già versate.** Per tutte le altre abitazioni il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in misura pari al 50 per cento dell'importo** ottenuto applicando **le aliquote di base; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Entro il 30 settembre 2012**, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.**
6. **Per l'anno 2012**, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto viene versato nella misura del 30%, mentre per i fabbricati rurali di cui all'art. 13, comma 14-ter, del D. L. 201/2011 (fabbricati iscritti al catasto terreni con obbligo di accatastamento) il versamento viene effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
7. Salvo quanto stabilito dal precedente comma, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso

nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

8. Il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è stato effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012 e quindi per il pagamento del saldo, sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
9. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se uguale o superiore a detto importo.

#### **ART. 17 – VERSAMENTI MINIMI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ART. 18 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo.

#### **ART. 19 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni e sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, e cioè a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 20 – ATTIVITA' DI RECUPERO**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.
2. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, **qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi**, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 30**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n.16.

## **ART. 21 – INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

## **ART. 22 – DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dall'evento che ha modificato la situazione tributaria e precisamente nei seguenti casi:
  - a) quando l'immobile viene concesso in locazione finanziaria;
  - b) nel caso in cui l'area diventa edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  - c) nel caso di dichiarazione del valore dell'immobile sulla base delle scritture contabili fino all'anno dell'attribuzione della rendita catastale;
  - d) per tutti gli immobili che non sono correttamente iscritti in catasto;
  - e) quando le pertinenze devono essere individuate;
  - f) nell'ipotesi in cui nuovi presupposti determinano un diverso ammontare d'imposta.
2. Per questo adempimento deve essere utilizzato il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione va fatta entro il 30 settembre 2012.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore od il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

## **ART. 23 – SANZIONI**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo e della sanzione.

## **ART. 24 – ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma precedente possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate alle modalità riportate nel Regolamento Comunale sulle Entrate.

## **ART. 25 – RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e/o in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo.
2. Ai sensi del comma 163, art. 1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
3. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. A decorrere **dall'anno di imposta 2013**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.



## **GRUPPO CONSILIARE “INSIEME”**

### **Proposta di regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria - Osservazioni ed emendamenti -**

In generale si ripresenta l'osservazione, più volte sollevata in analoghi casi, secondo cui è opportuno che l'esame in aula consiliare di testi a contenuto normativo o regolamentare, sia preceduto da un confronto a livello di commissione o di riunione di gruppi. L'esperienza ha, generalmente, dimostrato l'utilità di una verifica preventiva dei testi predisposti per il Consiglio. Tuttavia in questa occasione, nonostante ci parve di comprendere che l'Assessore, munita della delega, si fosse espressa in senso favorevole, è poi mancato il confronto preventivo, con tutte le difficoltà che l'esame in aula del testo, alla sua prima lettura, comporta. Non rimane dunque, constatando la ostinazione con la quale i suggerimenti della minoranza continuano ad essere ignorati, che ribadire l'auspicio affinché l'amministrazione voglia prendere in seria considerazione la richiesta e da qui in poi, conformarsi. L'esame del testo che seguirà, dimostrerà, d'altra parte, come non pochi e non di poco conto siano gli spunti problematici, critici ma anche collaborativi che la materia offre, mentre l'esame in aula dimostrerà, invece, tutta la insufficienza rispetto alla loro risoluzione nell'ambito del solo ed unico esame finale.

Per quanto riguarda invece il complesso del testo portato all'esame, si osserva che esso non pare redatto secondo la miglior tecnica. In particolare esso non si limita, come correttamente dovrebbe, a disciplinare soltanto quegli aspetti dell'applicazione della nuova imposta che sono di stretta competenza municipale, ma compie una rassegna, pressoché completa della disciplina dell'IMU, generando una sorte di testo unico, forse comodo ed utile per gli operatori, ma del tutto inutile dal punto di vista normativo e comunque, assolutamente, non pertinente con l'oggetto oltre che, potenzialmente, destinato ad una veloce obsolescenza nel caso di sopravvenute modifiche legislative. Si aggiunge che la recente circolare 3 MEF, in gran parte, sopperisce all'esigenza di disporre di una lettura organica e interpretata delle norme, tanto da far perdere ogni valenza ad altri testi con “pretesa” regolamentare, ma privi di una loro legittimazione quale fonte certa in ambiti non a loro pertinenti e riservati.

Se a ciò si aggiunge il fatto che la potestà regolamentare locale riguardo all'IMU risulta, fortemente, ridotta (per il mancato richiamo all'art.59 del D.Lgs.n.446/97) rispetto a quanto già concesso in materia di ICI, se ne conclude che una buona parte del testo normativo, portato all'attenzione, risulta, quanto meno, ridondante rispetto alle proprie finalità.

Alla luce, pertanto ed anche, delle osservazioni di carattere generale sopra svolte, si propongono le seguenti osservazioni, articolo per articolo, che costituiscono oggetto di richiesta di emendamenti.

Art. 1 comma 1: dopo la parola “ disciplina” si aggiunge “ locale”.

**Art. 2 : Si propone la sua soppressione in quanto ripetitivo di norme legislative.**

**Art. 3: Si propone la sua soppressione in quanto ripetitivo di norme legislative.**

**Art. 4 : Si propone la soppressione per la parte meramente ripetitiva di norme legislative, mentre si propone l'inserimento di una norma di precisazione sulla soggezione ad imposizione dei terreni e fabbricati agricoli in territorio Comunale classificato, parzialmente montano .**

**Art. 5 : Si propone la sua soppressione in quanto ripetitivo di norme legislative.**

**Art.6 : Si propone la soppressione in quanto e se ripetitivo di norme legislative. Si manifesta tuttavia l'auspicio, facendone oggetto e espresso emendamento, che nella norma regolamentare possa essere, invece, affermato il principio di progressività delle aliquote. Tale facoltà viene riconosciuta, peraltro, proprio dalla stessa circolare 3 MEF laddove prevede che, nella sua autonomia regolamentare, il comune possa differenziare, con l'utilizzo del criterio di ragionevolezza e non discriminazione, le aliquote tra le**

diverse fattispecie impositive e all'interno dello stesso gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Una volta regolamentato, con norma, il principio, in sede di deliberazione circa la misura delle aliquote, non rimarrà che darne, concreta, applicazione.

Art.7: Si propone, al comma 2, dopo la parola anagraficamente, l' integrazione e la modifica del testo con il seguente : “ ancorché situate in comuni diversi, ove tali ultime disgiunte residenze non siano giustificate da obiettive ragioni collegate alle esigenze lavorative dei coniugi. Di norma, con la sola eccezione sopra indicata, possono avere una ( e una sola) abitazione principale, intesa come residenza di famiglia ”.

Il comma 5 non sembra esaustivo di tutte le fattispecie che possono essere ricondotte nella casistica e **si chiede, pertanto, che possa essere integrato anche alla luce di quanto esplicitato nella circolare 3 MEF.**

Art. 8: Non si rinvencono, nel testo proposto, disposizioni diverse da quelle legislative. Non avendo ritenuto avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione, **si propone la soppressione dell'articolo o in alternativa l'inserimento di una previsione di elevazione della detrazione**, sino all'importo totale dell'imposta a favore dei nuclei familiari che presentino al loro interno componenti afflitti da gravissimi handicap motori, applicando un incremento della detrazione, per scaglioni, in funzione e in proporzionale ai livelli di redditi familiari certificati ai fini ISE..

Art. 9: **Si propone la soppressione del primo comma**, essendo meramente ripetitivo di disposizione legislativa.

**Si propone l'estensione** della equiparazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute e non locate, da cittadini iscritti nell'AIRE.

Art. 10: **L'articolo proposto, in parte è ripetitivo di disposizioni di legge e, per questa parte, se ne chiede la cancellazione**, in parte ripropone le disposizioni regolamentari già adottate, ICI vigente. Al proposito occorre tener conto, come già fatto cenno, del mancato intervenuto richiamo, nel testo dell'art.13 della legge 214/2011, alle facoltà regolamentari concesse dall'articolo 59 del D. Lgs. 446/1997, ma soltanto di quelle dell'articolo 52. Poiché le non più richiamate disposizioni consentivano la introduzione di tutta una serie di norme regolamentari locali, tra cui la possibilità di determinare periodicamente i valori delle aree fabbricabili, alla luce anche della circolare 3 MEF, si manifestano dubbi circa la possibilità di, nuovamente, introdurre tali disposizioni regolamentari. Occorre peraltro aggiungere che lo stesso Comune dispone oggi di una qualche giurisprudenza, anche recente, più o meno consolidata in tema di tassazione ICI delle aree fabbricabili, il cui esito non sembra sempre confermare la certezza anche della precedente applicazione regolamentare, così come sembrerebbe meritevole di approfondimento il tema dell'assoggettamento impositivo delle aree a capacità edificatoria residua.

**Per tali motivi si propone di stralciare le disposizioni e di impegnare l'amministrazione ad un ulteriore approfondimento del testo per una sua, successiva, ripresentazione in aula.**

Art. 12 comma 2: **Si propone un emendamento mirante ad introdurre un termine entro il quale gli uffici abbiano a provvedere alle operazioni di comunicazione.**

Art.12 comma 4: Si propone un emendamento finalizzato alla integrazione del testo secondo quanto nel seguito: dopo le parole non è, sopprimere la parola sanzionabile e sostituire con : “ soggetto né a sanzioni né a interessi qualora e solo se il comportamento omissivo sia direttamente conseguente a ritardi, errori od omissioni della amministrazione”.

Art. 13: Nella attuale formulazione l'articolo non risulta avere un particolare significato, ma solo quello dell'ovvietà. Varrebbe semmai far rilevare da quale momento abbia a cessare l'imposizione tributaria; se dalla adozione o dalla approvazione di uno strumento di variante che, in analogia alla fattispecie inversa, dovrebbe aver luogo con la adozione ed in tal senso, **si propone emendamento.**

Art. 14 comma 2: dopo la parola consistere si propone emendamento per l'aggiunta del termine : “ congiuntamente ”

Art. 14 comma 2 lett. a) : dopo la parola sopravvenuto si propone emendamento per l'aggiunta delle parole: “ma non volontariamente provocato”

Art. 14 comma 3 : la parola può si propone, con emendamento, sia sostituita con : “ deve”.

Art.15 : l'articolo, nella formulazione proposta, non pare contenere alcuna disposizione particolare e diversa rispetto al quadro normativo delineato dalla legislazione nazionale. L'unico ambito di intervento possibile, quello sulle ONLUS, non viene, peraltro, fatto cenno di disposizione particolare. **Alla luce di quanto premesso si propone emendamento atto a sopprimere l'articolo poiché ripetitivo di norma legislativa.**

Art.16: Anche in questo caso non si individua, nel testo regolamentare, alcuna disciplina diversa rispetto al quadro normativo definito dal legislatore, **quindi se ne propone emendamento per la sua soppressione.**

Art.19: **si propone emendamento per la sua soppressione** essendo ripetitivo di norme legislative.

Art. 24: Valgono anche in questo caso le osservazioni già sollevate circa la non estensione dell'applicazione dell'art.59 del D.Lgs. 446/97 alla nuova imposta e quindi la incertezza sulla possibilità di applicare l'istituto dell'accertamento con adesione. **Si propone, in questo caso, emendamento per un rinvio della norma ad altro esame per approfondimenti.**

I Gruppo consiliare “ Insieme”

Letto, approvato e sottoscritto.  
**IL PRESIDENTE**  
F.to DI MILIA Canio

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PALMIERI Ugo

=====

**PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**  
**EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.**

Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
F.to PALMIERI Ugo

Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
F.to

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Stresa, li 14/06/2012

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**

=====

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 14/06/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 29/06/2012 (n. 842 Registro Pubblicazioni).  
Stresa, li 14/06/2012

**IL MESSO COMUNALE**

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

- Per decorrenza dei termini di legge ex-articolo 134, comma 3, d. lgs. 18 agosto 200, n.267
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 7 del 14/06/2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to PALMIERI Ugo

=====

**RELATA DI II PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il \_\_\_\_\_ (n. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

=====